

115. (Rinvio della discussione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 115. (Rinvio della discussione)

Art. 115. (Rinvio della discussione)

1. Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
2. Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

Documenti collegati:

[Civile - passaggio in decisione della causa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13163 del 27/05/2013](#)

Rimessione sul ruolo per consentire nuova produzione - Obbligo del giudice - Insussistenza - Omesso esame della corrispondente istanza dell'interessato - Irrilevanza. Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una

[Fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 07/04/2011](#)

Udienza, nella specie di discussione nel giudizio di appello - Rinvio d'ufficio - Comunicazione alla parte contumace - Necessità - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006. Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - procedimento - discussione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24787 del 07/12/2010](#)

Istanza di rinvio dell'udienza di discussione per impedimento fisico del difensore - Certificazione medica - Necessità - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, la comunicazione fatta dall'unico difensore di essere colpito da malattia, ove non sia accompagnata da idonea certificazione medica, non

115. (Rinvio della discussione)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello